



REGOLAMENTO ATTUATIVO STATUTO ANPAR

CAPITOLO I Generalità

ART. 1 In base all'Art. 31 dello Statuto, il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento pratico di ANPAR, per tutti gli aspetti non espressamente normati dallo Statuto stesso.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea che ne approverà qualsiasi altra modifica si dovesse rendere necessaria.

L'approvazione deve avvenire con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

CAPITOLO II

Soci

ART. 3 L'adesione all'ANPAR avviene mediante richiesta scritta del legale rappresentante dell'azienda, previa compilazione dell'apposito modulo da restituire all'Associazione.

Le domande di adesione pervenute saranno presentate in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo.

L'inserimento dei nuovi soci sarà valutato dal Consiglio Direttivo dopo l'esame dei requisiti e delle indicazioni presentate dal richiedente. In caso di difformità di giudizi fra i componenti del Consiglio Direttivo, prevarrà l'ipotesi che raccoglie il maggior numero dei consensi e che sia superiore ad almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo. In mancanza di tale condizione, bisogna raccogliere più approfondite informazioni sui requisiti del richiedente e quindi procedere ad un'ulteriore valutazione e votazione.

Eventuali disdette di adesione all'Associazione dovranno essere inoltrate per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata o PEC, entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio finanziario (31 dicembre) ed avranno effetto alla scadenza naturale del rapporto associativo.

In caso di dissenso alle modifiche statutarie di cui all'art. 29 dello Statuto ANPAR, l'obbligo contributivo è dovuto per l'anno in corso.

Il mancato versamento della quota associativa annuale può far decadere l'iscritto, previa delibera del Consiglio Direttivo, dalla qualifica di socio, fermo restando il diritto dell'Associazione a recuperare le quote scadute e non versate.

L'esclusione da socio dell'ANPAR si ha nelle seguenti fattispecie:

- a) nel caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro 30 giorni dalla notifica, l'impresa è formalmente costituita in mora con lettera di diffida R/R o PEC. Il rapporto associativo è quindi sospeso per 90 giorni insieme alla temporanea sospensione anche del diritto alle prestazioni associative nonché alla sospensione dell'eventuale carica ricoperta dal proprio rappresentante in seno agli organi associativi; trascorso tale periodo con delibera del Consiglio Direttivo l'azienda perde la qualifica di Socio ed è formalmente espulsa dall'Associazione a mezzo lettera raccomandata R/R o PEC.
- b) a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, nel caso in cui il socio abbia trasgredito alle regole del presente Statuto, oppure abbia mantenuto un comportamento contrario ai principi della morale e dell'etica professionale e associativa come definiti dal Codice Etico dell'Associazione.

CAPITOLO III

Assemblea e Consiglio Direttivo

ART. 4

In Assemblea ciascun Socio effettivo in regola con gli obblighi contributivi (presente direttamente o per delega) ha diritto ad un voto ogni € 100 della quota associativa annuale.

Eventuali rappresentanti in possesso di deleghe di altri soci riceveranno tante schede corrispondenti al totale dei voti attribuiti a ciascun delegante.

I candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti.

Per le votazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto.

Qualora, per qualsiasi motivo, un Socio con un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo non faccia più parte dell'Associazione, il rappresentante decadrà dal Consiglio Direttivo e al suo posto subentrerà il primo dei non eletti.

Allo stesso modo, qualora uno dei componenti il C.D. fosse eletto Presidente dell'Associazione, al suo posto subentrerà il primo dei non eletti; in ogni caso, qualora non sia possibile la cooptazione, il Consigliere sarà eletto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 16, comma 5.

Se il Consigliere cessa il rapporto lavorativo con l'azienda che lo ha incaricato, la stessa, entro quindici giorni, dovrà fornire il nuovo nominativo che sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio Direttivo.

I verbali di Assemblea sono approvati con silenzio-assenso dopo 15 giorni dalla trasmissione a tutti i soci che deve avvenire entro i 30 gg. successivi al suo svolgimento. Per tutti gli altri Organi la bozza di verbale deve essere trasmessa ai partecipanti, i quali possono richiedere rettifiche entro 10 giorni dalla ricezione, che possono essere ridotti a 3 in caso di urgenza; la definitiva approvazione avviene ad apertura della riunione successiva

CAPITOLO IV CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 5

Le cariche ricoperte dai Soci sono gratuite.

La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Il candidato a ricoprire cariche apicali deve produrre una autocertificazione nella quale dichiara che è in possesso di tutti i requisiti necessari.

Nel documento di autocertificazione il candidato dichiara:

- ✓ di aderire ai principi del Codice Etico di ANPAR;
- ✓ di avere una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante: Titolare, Legale rappresentante, un suo Delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia che siano membri del Consiglio di amministrazione o Direttori generali, nonché amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale
- ✓ essere in regola con il pagamento dei contributi;

La verifica del possesso dei requisiti a ricoprire cariche direttive è demandata al Consiglio Direttivo. Eventuali controversie sono demandate al Collegio dei Probiviri di FISE che rilascerà il relativo parere.